



CONVENZIONE

PROGETTO

“ADOCANNABIS”

Tra

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587 con sede in Via della Vite, 13 – 00187 Roma - rappresentato dal Capo del Dipartimento dott. Giovanni Serpelloni (di seguito denominato Dipartimento)

E

L'Università degli Studi dell'Insubria - Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale e Centro di Neuroscienze - con sede in Busto Arsizio, via A. da Giussano 10 – ((C.F. 95039180120 – P. IVA 02481820120 rappresentata dal Rettore, Prof. Renzo Dionigi che delega alla firma di tutti gli atti la Prof.ssa Daniela Parolaro, cfr. documento allegato (di seguito denominato Ente affidatario)

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l’art. 7, comma 2, il quale dispone che il Presidente del Consiglio determina, con proprio decreto, le strutture, della cui attività di avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 dicembre 2002 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 recante nomina del Sen. Carlo Amedeo Giovanardi a Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom right of the page.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 recante delega di funzioni in materia di politiche antidroga, politiche per la famiglia e servizio civile al Sottosegretario di Stato Sen. Carlo Amedeo Giovanardi;

VISTO il D.P.C.M. 29 ottobre 2009 recante l'istituzione del Dipartimento per le Politiche Antidroga registrato alla Corte dei conti in data 17 novembre 2009 - Reg. n. 10 - Fog. n.62;

VISTO il Decreto del Sottosegretario di Stato alle Politiche per la Famiglia, Droga e Servizio Civile, Sen. Carlo Giovanardi, del 31 dicembre 2009 recante l'organizzazione interna del "Dipartimento per le Politiche Antidroga", registrato alla Corte dei conti in data 15 marzo 2010 Reg. n. 2, Fog. n. 325;

VISTO il D.P.C.M. in data 15 gennaio 2010 di conferimento dell'incarico di Capo del Dipartimento per le Politiche Antidroga dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 al Dott. Giovanni Serpelloni registrato alla Corte dei conti in data 04/02/2010 Reg. n. 1, Fog. n. 296;

VISTO il D.P.C.M. del 17 dicembre 2009 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2010;

Premesso

che nell'ultimo decennio l'abuso di cannabis nella popolazione giovanile ha visto un notevole incremento e che questo fatto associato al notevole aumento della concentrazione di principi attivi presenti nella marijuana e nell'hashish e all'intrinseca vulnerabilità del cervello adolescente, rende ancor più urgente una analisi approfondita dei rischi connessi con tale pratica, soprattutto in termini di conseguenze a lungo termine nell'età adulta;

che l'adolescenza rappresenta un periodo estremamente critico per lo sviluppo del sistema nervoso centrale, durante il quale il cervello va incontro a sostanziali cambiamenti che ne perfezionano le capacità in termini di efficienza e specializzazione delle sue funzioni;

che, pertanto, il corretto verificarsi delle modificazioni fisiologiche consente, in età adulta, lo sviluppo di comportamenti che rendono l'individuo in grado di relazionarsi con gli altri e capace di affrontare cambiamenti e/o eventi più o meno stressanti a cui ognuno va incontro nel corso della propria vita;

che se durante l'adolescenza queste modificazioni non si verificano correttamente, risulteranno compromesse le abilità del soggetto adulto a misurarsi con gli altri e con l'esterno, rendendolo maggiormente vulnerabile all'insorgenza di patologie psichiatriche;

che l'utilizzo di sostanze psicoattive, che spesso inizia proprio durante l'adolescenza, interferisce con la normale attività cerebrale non solo provocando effetti acuti ma anche effetti a lungo termine che potrebbero compromettere in maniera duratura o addirittura permanente il corretto sviluppo del sistema nervoso centrale;

che il Dipartimento per le politiche antidroga intende promuovere e realizzare una ricerca sugli effetti a lungo termine causati dall'esposizione ai cannabinoidi durante l'adolescenza a carico di meccanismi cellulari e molecolari implicati nella neuroplasticità, nonché la loro ricaduta funzionale in termini di vulnerabilità a patologie psichiatriche denominato "ADOCANNABIS - Abuso di cannabis in adolescenza come fattore di rischio per le malattie psichiatriche: modelli sperimentali";



che la ricerca sopracitata costituisce la naturale continuazione di un approfondimento già in atto che ha evidenziato che la somministrazione ripetuta di THC in ratti adolescenti produce durature alterazioni a carico dei circuiti emozionali che nell'animale adulto sostengono lo sviluppo di un fenotipo depressivo accompagnato da deficit cognitivi;

che il progetto di ricerca ha i seguenti obiettivi:

- verificare se l'esposizione al THC induca una vulnerabilità allo sviluppo di una patologia dissociativa quale la schizofrenia che è spesso associata a situazioni di stress e abuso di farmaci in adolescenza. D'altro canto deficit cognitivi e depressione sono caratteristiche spesso presenti anche nelle patologie schizofreniche

- acquisire nuove conoscenze sui meccanismi molecolari alla base delle anomalie comportamentali indotte dall'esposizione di THC nell'adolescenza attraverso l'impiego di approcci multidisciplinari integrati;

- indagare il profilo temporale della comparsa dei fenotipi comportamentali e dei cambiamenti molecolari e cellulari che probabilmente li sottendono. Tale studio potrebbe permettere lo sviluppo di strategie preventive e/o terapeutiche mirate;

che il contributo che il Dipartimento per le politiche antidroga intende offrire con tale ricerca è soprattutto quello di accrescere le conoscenze scientifiche sulla pericolosità dell'abuso di cannabis in adolescenze ed è pertanto diretto a tutto il mondo scientifico, agli operatori nel campo delle tossicodipendenze e, più in generale, agli adolescenti;

che l'Università dell'Insubria - Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale e Centro di Neuroscienze (DBSF) ha un elevato livello qualitativo delle ricerche, testimoniato dalle numerosissime citazioni (più di 5000, senza autocitazioni) che hanno finora ottenuto le pubblicazioni ISI con affiliazione DBSF, realizzate in circa 10 anni di ricerche dagli attuali membri del Dipartimento, alcuni con alti indici bibliometrici h. Alcuni docenti hanno anche riconoscimenti nazionali ed internazionali, essendo membri di Direttivi di Società Scientifiche e nell'Editorial Board di rilevanti riviste internazionali ISI;


che per condurre le loro ricerche, i membri del DBSF hanno ottenuto importanti finanziamenti da Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, Fondazioni, Aziende ed Associazioni, per un totale che colloca il DBSF tra i primi posti per la ricerca tra i Dipartimenti dell'Ateneo;

che tra questi, di particolare rilevanza, per l'alta selettività nell'assegnazione, sono i progetti dell'Unione Europea (1 progetto del FP7), della Fondazione Cariplo, di Telethon ed AIRC, come pure i finanziamenti ministeriali PRIN assegnati a 10 progetti del DBSF;

che tra i seminari e gli eventi organizzati si distingue in particolare quello promosso dal Centro di Ricerca in Neuroscienze e Dottorato in Neurobiologia (Busto Arsizio): "Dalla plasticità neuronale alla memoria" e "Neuropatologie mitocondriali e dismetaboliche";

che il DBSF ha saputo affrontare gli anni di riduzione dei finanziamenti statali per la ricerca con grande capacità di attrarre fondi dall'esterno grazie alla qualità delle ricerche svolte ed alla rilevanza nazionale ed internazionale di alcuni gruppi in particolare. Il lavoro svolto ha permesso di mantenere sempre alto il prestigio scientifico del dipartimento stesso;

che pertanto l'Università dell'Insubria - Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale e Centro di Neuroscienze - è stata individuata quale Ente affidatario per la realizzazione del sopracitato progetto "ADOCANNABIS - Abuso di cannabis in adolescenza



come fattore di rischio per le malattie psichiatriche: modelli sperimentali” (in allegato come parte integrante della presente Convenzione);

SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della Convenzione

Il Dipartimento per le politiche antidroga (Ente committente) incarica L'Università dell'Insubria – Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale e Centro di Neuroscienze - (Ente affidatario) di realizzare il progetto citato nelle premesse, che viene allegato alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Efficacia - Durata – Proroga - Estensione



1. La Convenzione è efficace a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione all'Ente affidatario da parte del Dipartimento di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione della presente Convenzione da parte degli Organi di controllo e del relativo decreto di impegno della spesa.
2. Conseguentemente l'Ente affidatario, inizierà l'attività di progetto secondo le modalità in esso contenute ed oggetto della presente Convenzione, dando formale comunicazione di “avvio attività”.
3. L'Ente affidatario comunicherà all'inizio dell'attività al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, della delibera CIPE n. 143 del 27/12/2003 e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice Unico del Progetto (uno o più) relativo alla presente Convenzione.
4. Pertanto, la data di inizio del progetto, al fine di calcolare la data precisa di fine progetto, in base alla durata prevista, sarà quella riportata dalla lettera di comunicazione di “avvio attività” di cui sopra inviata dall'Ente affidatario al Dipartimento, comunque non oltre i 30 giorni successivi alla lettera di notifica del Dipartimento all'Ente affidatario dell'avvenuta registrazione dell'approvazione della Convenzione da parte degli organi di controllo di cui al punto 1.
5. La mancata comunicazione formale di “avvio attività” costituirà motivo di invalidazione ed annullamento della presente Convenzione.
6. La Convenzione prevede il finanziamento di 24 mesi di attività, salvo proroghe, la concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità ad esclusivo giudizio del Dipartimento potrà avvenire, comunque, fermo restando la quota totale del finanziamento.
7. La richiesta di proroga per essere considerata valida dovrà essere formulata dall'Ente affidatario entro 30 giorni dal termine del progetto.

7. E' facoltà del Dipartimento concedere apposite proroghe, previa formale e motivata richiesta da parte dell'Ente affidatario/ e approvazione formale trasmessa mediante lettera A/R da parte di questo Dipartimento in caso di accoglimento della richiesta.
8. Nella richiesta della proroga in caso di mancata risposta non potrà essere fatto valere il tacito assenso.
9. La Convenzione prevede alla conclusione delle attività una possibile estensione della stessa e rifinanziamento sulla base della valutazione positiva del Dipartimento Politiche Antidroga dei risultati raggiunti e previa verifica di esistenza di disponibilità finanziaria in sede di bilancio di previsione.

Art. 3

Modalità di realizzazione e monitoraggio delle attività

1. Le attività di cui alla presente Convenzione verranno realizzate secondo quanto previsto nel progetto allegato – parte integrante della presente Convenzione - nel rispetto degli obiettivi, dei metodi e dei tempi predichiarati e verranno affidate alla Prof.ssa Daniela Parolaro responsabile operativo del progetto per l'Ente affidatario.
2. Il Dipartimento si potrà avvalere di un apposito Gruppo di lavoro interdisciplinare e di un gruppo di coordinamento tecnico-scientifico per il coordinamento delle strategie di azione nonché di un gruppo di lavoro per la valutazione della puntuale realizzazione del progetto e potrà inoltre intraprendere nei confronti dell'Ente affidatario ogni iniziativa ritenuta utile e valida a tal fine.
3. I componenti del Gruppo di lavoro vengono definiti dal Capo Dipartimento per le politiche antidroga e tale Gruppo avrà anche la finalità di verificare l'andamento delle attività di progetto e la congruità delle spese sostenute, tale Gruppo riferisce direttamente al Capo Dipartimento o suo delegato.
4. Il funzionamento del Gruppo non prevede particolari oneri a carico delle Amministrazioni ma laddove esistenti, saranno a carico del progetto.
5. Il Dipartimento e l'Ente affidatario intraprendono ogni iniziativa utile per il monitoraggio delle attività realizzate e per la conseguente valutazione delle stesse, secondo il piano di valutazione previsto dal progetto, le indicazioni del Capo Dipartimento o suo delegato e quanto sopra riportato.
6. L'Ente affidatario consentirà e agevolerà le attività di valutazione e controllo costituendo questo, vincolo per il mantenimento della collaborazione.
7. Il gruppo di ricerca dell'Ente affidatario garantirà la partecipazione e la presenza di un proprio rappresentante all'interno del gruppo di coordinamento del network nazionale di ricerca sulle dipendenze presso il Dipartimento Politiche Antidroga, che

verrà convocato dal Capo Dipartimento e all'interno del quale verranno anche affrontate valutazioni in progress delle attività svolte.

8. L'Ente affidatario garantirà la presenza ad un eventuale workshop annuale organizzato dal Dipartimento per la presentazione dei risultati in sede scientifica.

Art. 4


Oneri finanziari

L'onere finanziario per la realizzazione del progetto è a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 "Politiche antidroga"– cap. 786 - per una somma omnicomprensiva pari ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro).

Art. 5

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Per le attività di cui all'articolo 1 della presente Convenzione e relativamente al progetto allegato è stabilito a favore dell'Ente affidatario un finanziamento omnicomprensivo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro) per sostenere le spese di realizzazione così come previste e riportate nel piano finanziario del progetto; tale finanziamento sarà erogato previa disponibilità di cassa con le seguenti modalità:
 - a. un importo pari al 60% del finanziamento complessivo di cui al comma 1 verrà erogato dopo la registrazione da parte degli organi di controllo del decreto di approvazione della presente Convenzione e del relativo impegno di spesa e il ricevimento della lettera di "avvio attività" di cui all'art. 2 comma 2;
 - b. un importo pari al 30% del finanziamento verrà erogato dopo il primo anno dall'inizio delle attività così come previsto dall'articolo 5, comma 1 e a fronte della valutazione positiva da parte del Dipartimento dei risultati raggiunti e della rendicontazione finanziaria del primo anno di attività che dovrà dimostrare l'effettiva spesa sostenuta e il completo utilizzo del budget assegnato con la prima tranche del finanziamento inviata dall'Ente affidatario;
 - c. a saldo verrà erogato il 10 % del finanziamento dopo la presentazione della rendicontazione finale di risultato e della rendicontazione finanziaria finale così come previsto dall'art. 5, comma 5 e a fronte della valutazione positiva da parte del Dipartimento.
2. Il finanziamento è concesso all'Ente affidatario al fine di rimborsare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 6 corredati da idonea documentazione probatoria



(fatture, note debito, bonifici, ricevute fiscali, ecc) in copia conforme, al fine di poterne verificare l'effettivo sostenimento nonché la concordanza tra il finanziamento assegnato e le spese sostenute.

3. Gli acquisti e le spese possono essere legittimati per beni e servizi esclusivamente inerenti alle attività di progetto secondo la normativa vigente di settore e comunque secondo quanto previsto nel progetto.
4. L'attività non si connota, quindi, in alcun modo come attività di impresa o cessione di prestazione di forniture all'Ente committente. I pagamenti, ad eccezione di quello di cui al comma 1 lettera a. prima tranche, saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente affidatario e contestuale invio di rendicontazione di risultato e finanziaria relativa al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività poste in essere nel periodo di riferimento. La somma sarà versata dalla sul conto corrente 100000300002 CIN L ABI 03069 CAB 10807 intestato al Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale dell'Università degli Studi dell'Insubria presso la Banca Intesa San Paolo - sede di Varese – Filiale 8135 – Vicolo San Michele 2.

IBAN IT 69L0306910807100000300002

Tale richiesta dovrà essere intestata ed inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga – Via della Vite, 13 - 00187 Roma.

5. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.
6. Laddove dovessero verificarsi economie di gestione relative ai finanziamenti assegnati per la realizzazione del progetto le risorse finanziarie residue potranno essere utilizzate, previa autorizzazione formale del Dipartimento secondo modalità ed obiettivi sempre inerenti al tema della presente Convenzione che verranno individuati dal Dipartimento anche su proposta dell'Ente affidatario e potranno essere oggetto di una eventuale estensione temporale del progetto.

Art. 6

Rendicontazione di risultato e rendicontazione finanziaria

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'Ente affidatario entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato in progress (stato di avanzamento delle attività progettuali) ed una rendicontazione finanziaria sulle spese effettivamente sostenute, pena la sospensione della presente Convenzione.



2. Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata in formato elettronico elaborabile e contemporaneamente in formato cartaceo sottoscritto e siglato in ogni sua parte mediante raccomandata a/r.
3. Le rendicontazioni dei risultati dovranno essere fornite utilizzando il formato del progetto presentato ed approvato e, nello specifico, dovranno essere utilizzati e riportati gli stessi obiettivi, indicatori predichiarati nel progetto, evidenziando i risultati raggiunti con quanto previsto ed elencato nel progetto originale. La rendicontazione finanziaria dovrà essere redatta sul formato standard fornito da questo Dipartimento (come da allegato).
4. Durante lo svolgimento delle attività progettuali previste nella presente Convenzione potranno essere apportati adattamenti al progetto ed al piano finanziario esclusivamente se preautorizzati dal Dipartimento e fermo restando l'importo complessivo anche a condizione, che gli stessi migliorino l'utilizzo complessivo del budget di progetto. Gli adattamenti possono essere richiesti a firma del legale rappresentante dell'Ente affidatario e firmatario della presente Convenzione e sono sottoposti, per il recepimento e la messa in opera da parte dell'Ente affidatario all'assenso – esplicito e formale - del Dipartimento.
5. Entro trenta giorni successivi la scadenza delle attività progettuali, l'Ente affidatario trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato finale, nelle forme pattuite, ed una rendicontazione finanziaria in duplice copia delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, pena la sospensione della presente Convenzione e recupero delle somme erogate.

Art. 7

Norme regolatrici della Convenzione

1. L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di contabilità pubblica, nonché dalle altre disposizioni regolanti l'attività convenzionale della Pubblica amministrazione.
2. I risultati prodotti dalle attività della presente Convenzione saranno di esclusiva proprietà del Dipartimento fermo restando un diritto gratuito, previa autorizzazione formale, di utilizzo da parte dell'ente affidatario, senza limiti di tempo e di territorio per i suddetti risultati, per scopi di ricerca e di didattica, senza ciò dia diritto all'Ente affidatario di acquisire ulteriori diritti di proprietà, oltre quelli previsti dalla presente Convenzione. E' escluso all'Ente affidatario l'utilizzo dei prodotti e dei risultati del progetto per finalità commerciali (dirette o indirette). Oltre a questo è escluso all'ente




affidatario, salvo autorizzazione formale, l'uso dei dati in contesti istituzionali (nazionali e/o internazionali) dove si svolgano attività a cui è chiamato a partecipare per il Dipartimento l'Ente affidatario in virtù dei propri ruoli e compiti istituzionali. Eventuali pubblicazioni o eventi di tipo congressuali in relazione all'attività di progetto dovranno, pertanto, prevedere previa formale autorizzazione la seguente dicitura "Attività/progetto finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri" associata al logo del DPA.

3. Il Dipartimento potrà disporre degli elaborati di cui all'articolo 9 per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto e quanto si riterrà utile e necessario.
4. I dati e gli archivi elettronici generati dai flussi informativi previsti dalle attività oggetto della presente Convenzione e i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto saranno messi a disposizione da parte dell'ente affidatario del Dipartimento per le Politiche Antidroga fin dall'inizio dello svolgimento delle attività e consegnati in copia elettronica, integrale, prevedendo l'accesso totale al data base che sarà accessibile - tramite password: la fornitura dovrà essere completa anche delle eventuali routine di elaborazione utilizzate. I dati potranno essere inseriti e pubblicati in appositi spazi del sito web del Dipartimento per le Politiche Antidroga nonché sui portali informativi contro le droghe per utilizzo a scopo di studi e ricerca di organizzazioni ed enti accreditati ed autorizzati a tale scopo dal Dipartimento.

Art. 8

Esiti del Progetto e pubblicazioni

1. L'Ente affidatario dovrà oltre ai rapporti di attività e finanziari consegnare un rapporto tecnico esplicitante in maniera compiuta e dettagliata i risultati del progetto mediante un formato che preveda l'esposizione di tali dati attraverso specifiche tabelle numerate, accompagnate da idonei grafici numerati e descritti con commento tecnico. Il formato editoriale dovrà essere quello utilizzato per la Relazione al parlamento 2010. Il rapporto dovrà essere consegnato in formato cartaceo rilegato a spirale in cinque copie oltre che in formato elettronico (Standard Word 2003 e non PDF) e corredato da file di diapositive (Standard in Power Point 2003) di tutte le tabelle e i grafici in formato modificabile (non immagine).
2. La struttura logica di tale rapporto dovrà essere preconcordata con il Dipartimento, prevedendo inoltre la possibilità di almeno tre revisioni di bozze del report finale prima della formulazione del giudizio di idoneità da parte del Dipartimento. Tale



giudizio sarà indispensabile per poter procedere con la liquidazione dei finanziamenti a saldo delle quote previste.

3. Gli elaborati di cui alla presente Convenzione sono di esclusiva proprietà del Dipartimento per le Politiche Antidroga. L'Ente affidatario potrà utilizzare tali dati previa autorizzazione formale del Dipartimento per le Politiche Antidroga.

Art. 9

Diffusione dei dati e dei risultati

1. I dati e i risultati del progetto, anche in forma parziale, non potranno essere oggetto di comunicazione mediatica con diffusione a mezzo stampa, televisione, radio o via internet in qualsiasi forma da parte dell'ente affidatario. Tale divieto è previsto anche per la cessione a terzi di tali dati e informazioni, non preventivamente e formalmente autorizzati dal Dipartimento, ivi comprese organizzazioni e rappresentanze politiche o amministrazioni pubbliche. La diffusione dei dati e delle informazioni del progetto è compito esclusivo ed istituzionale del Dipartimento o suo delegato.

Art. 10


Responsabilità

1. Il Dipartimento non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività per realizzare il progetto da parte dell'Ente affidatario.
2. La Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano sorgere in connessione ad azioni che comportino responsabilità dirette di una delle Parti stesse verso terzi.
3. La Parti si impegnano ad osservare pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.e.i. in quanto applicabile.

Art. 11

Recesso, risoluzione e penalità

1. Il Dipartimento per le Politiche Antidroga ha facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, corrispondendo all'Ente affidatario le spese documentalmente già sostenute o impegnate e non revocabili ma solo a fronte dell'esistenza di un titolo giudicato idoneo dal Dipartimento in relazione alla presente Convenzione, con rinuncia da parte dell'ente affidatario ad altro compenso a qualsiasi titolo o ragione.
2. In caso di mancato rispetto del termine temporale di ultimazione delle attività previste per cause imputabili all'ente affidatario, verrà applicata una penale corrispondente



all'1% del finanziamento totale del progetto, per ogni giorno di ritardo, salvo l'esistenza di regolari proroghe.

3. La presente Convenzione si rescinde: per mancata comunicazione formale di "avvio attività", per inadempienza o non realizzazione degli obiettivi nei modi e nei tempi previsti dal progetto, per mancata o presentazione di non idonea e completa documentazione di rendicontazione secondo quanto riportato dalla presente Convenzione e nel progetto allegato, per non congruo utilizzo dei finanziamenti secondo quanto previsto dall'art. 5 e dall' art. 6. Il Dipartimento invierà formale nota di contestazione motivata all'Ente affidatario a cui dovrà seguire, entro e non oltre 15 giorni, una risposta formale. Dopo tale termine, se non si arriverà ad una conciliazione e non saranno prontamente rimosse le cause dell'inadempienza e colmate le eventuali omissioni, il Dipartimento potrà rescindere la presente Convenzione ottenendo la restituzione immediata degli eventuali finanziamenti residui salvo le spese già sostenute e giustificate dalle azioni ed attività, considerate valide dal Dipartimento ai fini progettuali, fino a quel momento eseguite.

Art. 12

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità della presente Convenzione, il foro competente è quello di Roma.

La presente Convenzione è formata da n. 12 articoli e n. 11 pagine.


La presente Convenzione e l'allegato progetto, che ne costituisce parte integrante, saranno trasmessi al competente organo di controllo.

Dipartimento per le Politiche Antidroga

17/12/2011

Il Capo del Dipartimento

Dott. Giovanni Serpelloni



Università dell'Insubria

Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale e Centro di Neuroscienze

Per delega

Prof.ssa Daniela Parolaro

